

CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana) Comune del Parco Nazionale del Vesuvio Patrimonio Mondiale dell'Unesco.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Prot. n. 12703 del 23/02/2024

ORDINANZA n. 1/2/2024 Provvedimento ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D. lgs. n.267/2000

Oggetto: Immobile sito in Ercolano in corso Resina 364 in N.C.E.U. al foglio 19 Part. la 122. ANNULLAMENTO PARZIALE E RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE n. 12/2024 – prot. 9193 del 08.02.2026.

II SINDACO


Vista la relazione redatta dal personale dell'U.T.C., intervenuto in data 01/02/2024, Prot. 8762 del 07/02/2024, in corso Resina 364 – Immobili in N.C.E.U. al foglio 19 Part. la 122, sub VARI di seguito riportata, cita testualmente:

"trattasi di una buca nel lastricato del cortile interno da cui si intravedeva la presenza di una cavità sottostante, si invitava, al fine di scongiurare l'intervento pubblico in danno e in somma urgenza o in alternativa lo sgombero di 6 nuclei familiari, i proprietari a contattare una ditta di fiducia al fine di mettere in sicurezza la zona Alle ore 14 è intervenuta la ditta EDIL AVOLIO di Avolio Ferdinando, comproprietario dell'immobile, con sede al corso Resina 364 in Ercolano e P. Iva 04405111214. Alle ore 16:00 la ditta ha completato l'apertura dello scavo, delimitato lo stesso e creando un passaggio in sicurezza al fine di evitare lo sgombero. La ditta e i condomini venivano sollecitati a definire con un tecnico le operazioni a farsi con la presentazione a fine dei lavori del C.E.P. al Comune di Ercolano''

Vista la ulteriore relazione redatta dal personale dell'U.T.C., intervenuto per ulteriore sopralluogo in data 08/02/2024, Prot. 9168 del 08/02/2024, in corso Resina 364 – seguito riportata, cita testualmente: "Allo stato non vi sono lavori in corso e il sito si trova nelle stesse condizioni "solo recintato" accertate con sopralluogo del 01/02/2024. Contattata la ditta Edil Avolio nella persona del sig. Avolio Ferdinando, lo stesso confermava che i lavori sono fermi per mancato accordo tra i proprietari.

Viste le condizioni di pericolo in essere si ritiene opportuno preventivare un intervento in danno ai proprietari. ... Il costo degli interventi, comprensivo delle spese tecniche di progettazione e rilascio del C. E. P. è stimato in euro 50.000,00".

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 12/2024 prot. 9193 del 08/02/2024, consequenziale alle suddette relazioni, la quale individuava erroneamente quali destinatari, tra gli altri, i sigg.



Richiamato l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e smi, che testualmente recita "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione".

Rilevato che quanto sopra riportato determina le condizioni oggettivamente necessarie, in termini di contingibilità ed urgenza, per l'emissione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 4, del sopra richiamato Decreto a tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

Richiamato l'art. 677 del codice penale il quale stabilisce che "il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929".

Considerato che da ulteriori accertamenti di ufficio è emerso che l'immobile è di proprietà, oltre ai destinatari già individuati nell'O. S. 12/2024, anche dei sigg.

- e residente in
- nato a e residente in

inoltre, nella stessa O. S. n. 12/2024 risultava errato l'indirizzo dell'intestatario ma nel comune di proprio della sig.ra mata a proprio della sig.ra mata a proprio destinatario destinatario de residente a proprio della sig.ra mata a proprio della sig.

Ritenuto, per tutto quanto innanzi rappresentato, sussistono le motivazioni di legge per procedere all'annullamento parziale e rettifica dell'Ordinanza Sindacale n. 12/2024 prot. 9193 del 08/02/2024, ai sensi dell'artt. 21- octies e 21-nonies della L 241/90.


ANNULLA

la propria Ordinanza n. 12/2024 prot. 9193 del 08/02/2024 – nella sola parte relativa all'individuazione del destinatario e cioè per i sigg.

- nata a Company il controlle e residente in
- nato a nato a

ORDINA

A:



in qualità di comproprietari del fabbricato

la messa in sicurezza "ad Horas" dell'immobile in oggetto al fine di garantire la sicurezza di passanti e condomini con l'obbligo di esibire, a lavori ultimati, idonea certificazione redatta da un tecnico legalmente autorizzato attestante la perfetta esecuzione delle opere e l'avvenuta eliminazione di ogni pericolo.

PREAVVERTE


Corso Resina, 39 – 80056 Ercolano (NA) – Tel. 081 7881218 – 081 7881219 Email. segreteriasindaco@comune.ercolano.na.it C.F. 80017980634 – P.IVA 015465012123



- che in caso di inottemperanza entro il limite di giorni 5 (cinque) della presente ordinanza, fatta salva l'informativa alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, si procederà da parte del Comune di Ercolano all'effettuazione in danno dei proprietari del complesso immobiliare in parola, delle opere necessarie alla salvaguardia della incolumità dei cittadini;
- che ogni eventuale impugnazione alla presente ordinanza va proposta nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica della stessa al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo, o nel termine di centoventi (120) giorni sempre dalla data di notifica della stessa al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che l'inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art. 677 del codice penale, il quale testualmente recita "il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929".
- Che vista l'urgenza dell'esecuzione delle opere di messa in sicurezza, questo Comune ha provveduto ad effettuare una stima dei costi per l'esecuzione degli interventi sopradescritti pari € 50.000,00 da definire in fase di progettazione delle stesse.

DISPONE

di notificare la presente Ordinanza, a mezzo della Polizia Municipale di Ercolano per i residenti nel Comune di Ercolano e tramite i Comuni di residenza per gli altri, a:



Copia del presente atto va inviato:

- alla Prefettura di Napoli;
- ai VV.F. di Napoli;
- Al Commissariato di P.S. Portici Ercolano;
- Alla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano;
- Alla Polizia Municipale di Ercolano.

L'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, della esatta esecuzione della presente ordinanza.

Dal Palazzo di Città, lì 27 /02/2024

IL DIRIGENTE Arch. Olimpio Di Martino

IL SINDACO Avv. Ciro Buonajuto

Fasc.: 597

Corso Resina, 39 - 80056 Ercolano (NA) - Tel. 081 7881218 - 081 7881219

Email. segreteriasindaco@comune.ercolano.na.it C.F. 80017980634 – P.IVA 015465012123